

	COMUNE DI LAMPORO PROVINCIA DI VERCELLI	C.C.	numero 36	data 29.11.2019
	oggetto <i>Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018</i>			

(*)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza __ straordinaria di __ prima __ convocazione - seduta ____ pubblica _____

L'anno duemiladiciannove _____ addì _____ ventinove _____
 del mese di ____ novembre _____ alle ore ____ venti _____ e minuti ____ trenta _____
 nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il
 Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

- 1) Claudio PRETI
- 2) Alessandro BIANCO
- 3) Savina BOSSO
- 4) Paolo CHIENO
- 5) Fedele Giuseppe TRENTO
- 6) Claudia REANO
- 7) Marco PRIORA
- 8) Angelo CERA
- 9) Marina DEPOLIS
- 10) Gian Carlo BARLARO
- 11) Nazareno CIRILLO

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI
	SI
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
7	4

Partecipa all'adunanza il Signor _____ Carè dottor Giuseppe _____
 Segretario Comunale.

Il Signor _____ Bianco Alessandro _____ nella sua veste di
 _____ Presidente _____, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
 invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

(*) Originale oppure copia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Presidente che apre la discussione e lascia la parola al Segretario Comunale, il quale espone il punto all'ordine del giorno;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al c. 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P. entro il 30.09.2017, il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23.09.2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Dato atto che il Comune di Lamporo con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'art. 20, c. 1, del T.U.P.S. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con

proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato inoltre che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, c.4.:

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.P.S., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del T.U.P.S.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4. c. 2, del T.U.P.S. sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, del D.Lgs.n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. del 4 T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

Vista la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR ad oggetto: “Linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”;

Viste le Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti all’oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche. Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

Rilevato che, al 31.12.2018, il Comune di Lamporo detiene quote di partecipazione societaria in ASM VERCELLI SPA (ex ATENA SPA), ATAP S.P.A. e CO.VER.FO.P. Scarl;

Visto che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consigliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera e) del T.U.EE.LL. n. 267/00 e dell’art. 10 del T.U.S.P.;

Visto il parere espresso dall’organo di revisione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, da parte del Segretario Comunale - Responsabile del Servizio di Segreteria;

Dato atto che per l’integralità della discussione, si rimanda alla registrazione su supporto digitale depositata in segreteria;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- Di **approvare** la ricognizione, al 31.12.2018, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Lamporo, come da documentazione allegata al solo originale del presente provvedimento;
- Di **dare** atto che non ricorrono i presupposti di cui al comma 2, art. 20, T.U.S.P. per predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
- Di **trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Successivamente

Stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio di Segreteria esprime parere tecnico-amministrativo favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii. attestando, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Carè dottor Giuseppe

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere contabile favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii. attestando, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Balzola Cinzia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BIANCO Alessandro

(1) _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARE' dottor Giuseppe

(1) _____

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo (2)

N. _____ Reg. Pubbl.

Si certifica che questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ in attuazione del combinato disposto dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARE' dottor Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, resa immediatamente eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARE' dottor Giuseppe

(1) Per la copia scrivere firmato
(2) Cancellare sull'originale

Comune di Lamporo

Provincia di Vercelli

**Piano di razionalizzazione
delle società partecipate**

(articolo 1, commi 611 e seguenti Legge n. 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della Legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. n. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” D.Lgs. n. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della Legge n. 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della Legge n. 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (comma 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza.

Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (comma 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La Legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Lamporo partecipa al capitale delle seguenti società:

1. “ASM VERCELLI SpA” con sede in Vercelli, con una quota del 0,0002%
2. “A.T.A.P. S.P.A.” con sede in Biella, con una quota del 0,075%
3. “CO.VER.FO.P. Scarl” con sede in Vercelli con una quota del 0,12%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Lamporo partecipa ai seguenti Consorzi: “Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese” con sede in Vercelli, “C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei Rifiuti urbani” con sede in Vercelli, “C.I.S.A.S.. Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale” con sede in Santhià.

Inoltre, detiene una partecipazione indiretta in ATENA TRADING S.p.A. (società a capitale misto) con sede in Vercelli, con una quota del 0,0002%.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. ASM VERCELLI SpA

Il Comune di Lamporo ha una partecipazione in ASM SpA pari al 0,0002% (ex società ATENA SPA).

La società ASM VERCELLI SPA, ha assunto la denominazione sociale nel 2017 e svolge attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua nonché raccolta di rifiuti solidi non pericolosi.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la propria quota di partecipazione in ASM VERCELLI SpA, poichè la stessa, occupandosi sul territorio comunale del sistema di gestione integrata del servizio idrico – segmento fognatura e depurazione, svolge servizi di interesse generale nell'ambito delle competenze comunali.

Essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, in quanto inferiore al 5%, ed in ogni caso non tale da garantire il controllo del Comune sulla società, non si forniscono ulteriori dati.

2. A.T.A.P. S.P.A. – AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

Il Comune di Lamporo ha una partecipazione in A.T.A.P. S.P.A. pari al 0,075%.

La società A.T.A.P. S.P.A. è stata costituita nel 1986 e svolge attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la propria quota di partecipazione in A.T.A.P. S.P.A., poichè la stessa, occupandosi del trasporto pubblico locale, svolge servizi di interesse generale nell'ambito delle competenze comunali.

Essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, in quanto inferiore al 5%, ed in ogni caso non tale da garantire il controllo del Comune sulla società, non si forniscono ulteriori dati.

3. CO.VER.FO.F. Scarl – CONSORZIO VERCELLESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Comune di Lamporo ha una partecipazione in CO.VER.FO.P. Scarl pari al 0.12%.

La società cooperativa a responsabilità limitata nasce nel 1999 su iniziativa dei suoi soci fondatori per salvaguardare il patrimonio di cultura e di esperienza che altrimenti sarebbe andato disperso con la chiusura del Centro di Formazione Professionale Regionale.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la propria quota di partecipazione in CO.VER.FO.P. Scarl., poichè la stessa, occupandosi formazione professionale, svolge servizi di interesse generale nell'ambito delle competenze comunali.

Essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, in quanto inferiore al 5%, ed in ogni caso non tale da garantire il controllo del Comune sulla società, non si forniscono ulteriori dati.

Allegato

Relazione tecnica

1. ASM VERCELLI SpA

Con atto in data 4 dicembre 2017, Rep. n. 16680 a magistero dottor Giuseppe Torelli, Notaio in Vercelli, la società ATENA S.p.A, concessionaria del Servizio Idrico Integrato presso questo Comune, ha assunto la nuova denominazione sociale di: **ASM VERCELLI SpA**.

La sede legale ed indirizzo della Società è: Corso Palestro n. 130 – 13100 VERCELLI.

La variazione della denominazione societaria non ha comportato nessun'altra modifica relativa agli altri dati societari, pertanto partita I.V.A., codice fiscale, iscrizione registro delle imprese rimangono invariati.

La società ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 1999.

Essa nasce dalla trasformazione (approvata dal Consiglio Comunale di Vercelli nella seduta del 21 luglio 1997) delle Aziende Municipalizzate A.A.S.M. e A.M.N.U. in un'unica Società per Azioni a prevalente capitale pubblico: ATENA S.p.A. (Azienda Territoriale Energia e Ambiente S.p.A.).

L'Azienda Autonoma dei Servizi Municipalizzati della Città di Vercelli (A.A.S.M.) nasceva nel 1916 dall'unificazione delle Aziende Municipalizzate Elettricità e Gas con l'Acquedotto Civico, sviluppando inoltre progressivamente i servizi di gestione di illuminazione pubblica, lampade votive cimiteriali, impianti semaforici, centrali termiche comunali, fognatura e depurazione. L'Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana della Città di Vercelli (A.M.N.U.) nasceva, invece, nel 1975 con provvedimento del Consiglio Comunale per svolgere l'attività di Igiene Ambientale, sviluppando inoltre progressivamente i servizi di raccolta differenziata, incenerimento rifiuti (attività data in concessione) e depurazione acque (gestione trasferita ad A.A.S.M. nel 1994).

La società opera sul territorio della Provincia di Vercelli nell'ambito della gestione dei servizi pubblici locali.

I servizi offerti si collocano all'interno delle filiere energetica, idrica e dell'igiene urbana e comprendono la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la gestione del ciclo idrico integrato e dell'igiene urbana ed ambientale; a tali ambiti prevalenti di intervento si aggiungono le attività svolte in altre aree complementari quali la manutenzione delle reti di illuminazione pubblica, degli impianti semaforici e delle lampade votive cimiteriali, la gestione del servizio calore per gli edifici comunali e pubblici.

Lo sviluppo sostenibile, la qualità dei servizi erogati, l'attenzione al territorio ed all'ambiente, la trasparenza, rappresentano da sempre i valori guida che ispirano l'azione quotidiana di **ASM VERCELLI SpA**.

In tal contesto, **ASM VERCELLI SpA** si è dotata di un avanzato Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007.

ASM VERCELLI SpA si è dotata di un Codice di Comportamento e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i. (vedasi negli allegati)

Dal 2014, la società esercita sul territorio comunale di Lamporo l'attività inerente il Servizio Idrico Integrato – segmento fognatura e depurazione.

L'ente ha intenzione di mantenere la partecipazione societaria.

Essendo quest'ultima (0,0002%) non significativa, in quanto inferiore al 5%, ed in ogni caso non tale da garantire il controllo del Comune sulla società, si ritiene di non fornire ulteriori dati.

2. A.T.A.P. S.P.A. – AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

A.T.A.P. s.p.a. venne fondata il 20 settembre 1986 dalla Provincia di Vercelli (a quella data comprendente i territori delle attuali Province di Vercelli e Biella), 105 Comuni e 4 Comunità Montane; al 31 dicembre 2011 gli azionisti erano: la Provincia di Biella, la Provincia di Vercelli, 116 Comuni e 5 Comunità Montane.

In precedenza, a partire dal maggio 1977, le autolinee extraurbane erano esercitate direttamente dalla Provincia di Vercelli che era subentrata alla società privata A.T.A. (che operava nel campo del trasporto pubblico di persone fin dagli anni '50, gestendo sia il trasporto su gomma sia quello su rotaia), quando questa si era trovata in una difficile situazione economica e gestionale. Nel 1980 la Gestione Diretta Trasporti della Provincia aveva rilevato le linee urbane del Comune di Vercelli e le linee extraurbane che facevano capo alla società S.A.A.C.V. di Cigliano e, nel 1997, le linee dell'alta Valsesia, dalla ditta A.S.A.L.A.V.

Attualmente **A.T.A.P.** gestisce il trasporto pubblico di persone su gomma nelle Province di Biella e Vercelli (dove rappresenta il vettore principale) e nella Provincia di Torino, all'interno del Consorzio "Extra-TO", oltre ad un servizio di funicolare per conto del Comune di Biella; inoltre effettua servizi di noleggio bus Gran Turismo con conducente ed altri servizi di trasporto commerciali o connessi alla mobilità.

Nel tempo si è dotata di un Sistema di Gestione Aziendale Integrato la cui efficacia è attestata dalle certificazioni acquisite:

- nel 2000, anno in cui **A.T.A.P.** è risultata una fra le prime aziende italiane di trasporto su gomma ad ottenere la "certificazione di qualità" in conformità alla norma UNI EN ISO 9002, successivamente aggiornata in base al nuovo standard UNI EN ISO 9001;
- nel 2008, anno in cui l'azienda ha conseguito la "certificazione ambientale" in conformità alla norma UNI EN ISO 14001;
- nel 2012, anno in cui il quadro organizzativo aziendale è stato completato con il conseguimento della "certificazione di sicurezza" in conformità alla norma BS OHSAS 18001.

Il mantenimento del suddetto sistema di gestione certificato garantisce agli utenti, agli enti committenti e più in generale alla collettività elevati standard di qualità, di sostenibilità ambientale e di sicurezza dei servizi di trasporto erogati, nonché l'adozione di sistematici programmi di miglioramento aziendale.

Nel corso del 2014, **A.T.A.P. s.p.a.** ha esercitato, in particolare, sul territorio comunale di Lamporo il servizio di trasporto scolastico.

L'ente ha intenzione di mantenere la partecipazione societaria.

Essendo quest'ultima (0,075%) non significativa, in quanto inferiore al 5%, ed in ogni caso non tale da garantire il controllo del Comune sulla società, si ritiene di non fornire ulteriori dati.

3. CO.VER.FO.P. Scarl – CONSORZIO VERCELLESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il **Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale** nasce nel 1999 su iniziativa dei suoi soci fondatori per salvaguardare il patrimonio di cultura e di esperienza che altrimenti sarebbe andato disperso con la chiusura del Centro di Formazione Professionale Regionale.

La vocazione principale di **CO.VER.FO.P.** è quella di lavorare con il territorio vercellese e per il territorio vercellese.

Investire in intelligenze e professionalità affinché il vercellese, di cui l'Ente è espressione, possa avvalersi dei suoi servizi ed attrarre attività e professionalità.

CO.VER.FO.P. aderisce a Cenfop Piemonte.

Nel dettaglio i soci di **CO.VER.FO.P.** sono: Città di Vercelli, Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia, Camera di Commercio di Vercelli, Scuola professionale e filologica "Geom. Francesco Borgogna", CNA Piemonte Nord, Confesercenti, ASCOM Vercelli, Unione Artigiani di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ed i Comuni appartenenti all'ex Consorzio per lo Sviluppo del Vercellese.